



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0011/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0280/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sig.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valeria Ciervo - Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente
Francesco Ranieri - Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31908/163pf25-26/GC/DP/ff, depositato il 9 giugno 2026, nei confronti della società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L., la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con il deferimento n. 31908/163pf24-25/GC/DP/ff, deferiva la società **Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L.** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Daniele Fortuna, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la comunicazione di conclusione delle indagini:

- "sig. FORTUNA Daniele, all'epoca dei fatti ed attualmente presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L.: - violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 3 ("Attività a contatto con minori") dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021), sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2023-2024 n. 292 del 22.2.2024, per avere lo stesso, all'atto del tesseramento per la stagione sportiva 2023-2024 del sig. Cosimo Damiano Servodio quale allenatore in prima della squadra Allievi Provinciali della società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L., ommesso di richiedere o, comunque, di acquisire il certificato penale del casellario giudiziario del predetto tecnico, dal quale risulta, e sarebbe anche all'epoca risultata, una condanna a cinque anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di minorenni, divenuta definitiva in data 15.12.2009 e ostativa al tesseramento".

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione pervenuta alla Procura Federale dal Settore Tecnico della F.I.G.C. in data 7.8.2025.

Nella segnalazione era allegato quanto pervenuto al Comitato Regionale Veneto della L.N.D. dal Tribunale Ordinario di Venezia, sezione misure di Prevenzione che, con decreto del 14.7.2025, applicava al sig. Cosimo Damiano Servodio, iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. con Licenza UEFA B, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due.

La proposta di applicazione della misura era stata trasmessa al Tribunale di Venezia, competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, in data 19.6.2025 dal Questore di Vicenza, il quale, a sostegno della richiesta, rappresentava che il sig. Servodio aveva già riportato una condanna a cinque anni di reclusione, divenuta definitiva in data 15.12.2009, per violenza sessuale nei confronti di tre minorenni, per fatti commessi fino al 7.10.2001 in Trani quando il Servodio svolgeva l'attività di allenatore della squadra di calcio "Atletico Trani" in cui militavano i suddetti minori.

Nella proposta del Questore veniva, inoltre, evidenziato come presso la Procura della Repubblica di Vicenza fosse attualmente iscritto nei confronti del Servodio un procedimento penale per violenza sessuale aggravata commessa nel febbraio 2025 su G.D.R., giocatore di tredici anni militante nella società U.S.D. Castelgomberto Lux e di cui il Servodio era allenatore. Per tali fatti il



Giudice per le indagini preliminari di Vicenza aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il Servodio.

Preso atto di quanto contenuto nella segnalazione, in data 18.8.2025 veniva inviata alla Procura della Repubblica di Vicenza una richiesta di trasmissione degli atti di indagine, atti pervenuti alla Procura in data 29.8.2025.

Dall'esame degli atti fatti pervenire dalla Procura di Vicenza emergeva che il procedimento penale scaturiva da una denuncia presentata dal sig. Andrea Di Raffaele, padre del minore G.D.R., nella quale si rappresentava come il proprio figlio di tredici anni militante nella società U.S.D. Castelgomberto Lux, fosse stato oggetto di atti sessuali commessi dal sig. Cosimo Damiano Servodio, suo allenatore.

Nello specifico il sig. Di Raffaele esponeva che il figlio gli avrebbe riferito alcuni episodi avvenuti dal mese di novembre 2024 sino alla data della denuncia (2.3.2025), raccontando come al termine di quasi ogni allenamento il tecnico lo abbracciava per poi palpeggiargli il sedere quando indossava solo l'intimo e in un'altra occasione il Servodio lo aveva chiamato nel suo stanzino, ove una volta all'interno, veniva abbracciato mettendogli una mano all'interno del pantalone, palpendogli le parti intime.

Quanto denunciato, ad avviso della Procura, veniva confermato dalla testimonianza del minore G.D.R. resa nel corso dell'incidente probatorio effettuato il 21.11.2025 dinanzi al G.I.P. Di Vicenza e trovava riscontro anche dalla testimonianza del suo compagno di squadra G.A.K. resa nella medesima occasione.

A quanto esposto va aggiunto, infine, che dall'attività istruttoria compiuta emergeva anche che il sig. Cosimo Damiano Servodio è stato tesserato nella stagione 2023-2024 per la società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L. quale allenatore in prima della squadra Allievi Provinciali, mentre nella stagione 2024-2025 è stato tesserato per la società U.S.D. Castelgomberto Lux quale allenatore in prima della squadra Giovanissimi Provinciali, e che all'atto dei rispettivi tesseramenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 ("Attività a contatto con minori") dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021), sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato, per la stagione sportiva 2023-2024, con Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 292 del 22.2.2024, e, per la stagione sportiva 2024-2025, con Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 287 del 9.1.2025, il medesimo sig. Servodio ometteva di consegnare alle predette società, che dunque, per la Procura, ne omettevano l'acquisizione, il proprio certificato penale del casellario giudiziario, dal quale risulta, e sarebbe anche all'epoca risultata, una condanna a cinque anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di minorenni, divenuta definitiva in data 15.12.2009, ostativa al tesseramento.

Segnatamente, quanto all'istruttoria, nel corso del procedimento venivano acquisiti i seguenti atti di rilievo: — segnalazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. pervenuta alla Procura Federale in data 7.8.2025, con allegato quanto pervenuto al Comitato Regionale Veneto della L.N.D. dal Tribunale di Venezia - Sezione distrettuale delle misure di prevenzione; — nota inviata in data 18.8.2025 alla Procura della Repubblica di Vicenza recante richiesta di trasmissione degli atti di indagine; — nota pervenuta in data 29.8.2025 dalla Procura della Repubblica di Vicenza con allegata copia degli atti del procedimento penale n. 1449/2025 R.G.N.R.; — storico di tesseramento del tecnico sig. Cosimo Damiano Servodio; — richiesta di tesseramento del tecnico sig. Cosimo Damiano Servodio per la società U.S.D. Castelgomberto Lux per la stagione sportiva 2024-2025; — richiesta di tesseramento del tecnico sig. Cosimo Damiano Servodio per la società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2023-2024; — foglio censimento della società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2025-2026; — elenco dirigenti e allenatori della società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2024-2025; — foglio censimento della società U.S.D. Castelgomberto Lux per la stagione sportiva 2025-2026; — elenco dirigenti e allenatori della società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2023-2024; — posizione e storico di tesseramento del calciatore minore sig. G.D.R.; — posizione e storico di tesseramento del calciatore minore sig. M.B.; — posizione e storico di tesseramento del calciatore minore sig. G.A.K.; — posizione e storico di tesseramento del sig. Andrea Di Raffaele; — nota inviata in data 1.10.2025 alla Procura della Repubblica di Vicenza recante richiesta di trasmissione delle trascrizioni degli incidenti probatori; — C.U. n. 292 del 22.2.2024, relativo alla stagione sportiva 2023-2024, in cui vengono pubblicati gli Accordi Collettivi Nazionali per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo — completo degli allegati sottoscritti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.); — C.U. n. 287 del 9.1.2025, relativo alla stagione sportiva 2024-2025, in cui vengono pubblicati gli Accordi Collettivi Nazionali per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo — completo degli allegati sottoscritti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.);

— audizione del 21.10.2025 del sig. Enrico Meggiolaro, presidente della società U.S.D. Castelgomberto Lux; — audizione del 21.10.2025 del sig. Daniele Fortuna, presidente della società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L.; — nota pervenuta in data 3.11.2025 dalla Procura della Repubblica di Vicenza; — trasmissione atti in data 20.12.2025 dalla Procura della Repubblica di



Vicenza con allegate trascrizioni del verbale di incidente probatorio effettuato il 21.11.2025 contenente l'audizione dei minori G.D.R. e G.A.K.

Ciò premesso, per la Procura alla luce di tutti gli elementi acquisiti, risultava provata la responsabilità dei sig.ri Cosimo Damiano Servodio, Daniele Fortuna ed Enrico Meggiolaro nonché delle società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L. e U.S.D. Castelgomberto Lux per le condotte a loro ascritte.

All'esito della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, i sig.ri Daniele Fortuna ed Enrico Meggiolaro, nonché le società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L. e U.S.D. Castelgomberto Lux convenivano con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui accordi venivano pubblicati con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 369/AA del 26.2.2026, mentre nei confronti del sig. Cosimo Damiano Servodio veniva esercitata l'azione disciplinare con atto di deferimento del 18.2.2026, accolto dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con Decisione n. 0197/TFNSD-2025-2026 del 25.3.2026.

In data 21.5.2026 la F.I.G.C., con altro proprio Comunicato Ufficiale n. 530/AA, dava atto della mancata ottemperanza all'accordo intervenuto con la società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L., con conseguente risoluzione dello stesso.

Di conseguenza la Procura procedeva al deferimento oggi in esame.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato, quindi, l'udienza di discussione del 7 luglio 2026.

Il dibattimento

All'udienza del 7 luglio 2026 ha presenziato l'avv. Enrico Liberati per la Procura. Nessuno è comparso per la società.

La Procura Federale, nel riepilogare l'atto di deferimento, ha chiesto l'accoglimento dello stesso, con condanna della società alla sanzione di euro 1.333,33 (milletrecentotrentatre/33) di ammenda.

La decisione

In relazione ai fatti oggetto del deferimento il Tribunale ritiene che sussista la responsabilità del Presidente della società deferita.

Il Comunicato Ufficiale n. 292 del 22.2.2025, relativo alla stagione sportiva 2023-2024, in cui vengono pubblicati gli Accordi Collettivi Nazionali per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, all'art. 3, relativo all'attività del tecnico a contatto con minori, prevede che all'atto del tesseramento deve essere acquisito il certificato dei carichi penali del tecnico da tesserare (*"3.1 In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 3 bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 3.2.... 3.4 Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi ex tunc risolto di diritto."*).

Ebbene, nella fattispecie il Presidente della Società deferita ha omesso di acquisire all'atto del tesseramento per la stagione sportiva 2023-2024 del sig. Cosimo Damiano Servodio quale allenatore in prima della squadra Allievi Provinciali della società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L., il certificato penale del casellario giudiziario del predetto tecnico, dal quale sarebbe risultata una condanna a cinque anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di minorenni, divenuta definitiva in data 15.12.2009, che avrebbe peraltro impedito il tesseramento.

Ne discende, pertanto, all'evidenza, la fondatezza delle contestazioni a carico del Presidente della deferita, sia per il mancato rispetto dell'art. 4 del C.G.S. sul dovere di correttezza, lealtà e probità, che dell'art. 3 del citato C.U. sull'obbligo di acquisire il certificato penale del tecnico tesserando per lo svolgimento di attività a contatto con minori.

Dal comportamento omissivo ascrivibile al Presidente (il quale, come detto, ha definito la loro posizione ex art. 126 C.G.S.), consegue, inoltre, in ragione della posizione organica dallo stesso rivestita, la responsabilità diretta della società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L.

In ordine al *quantum* della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti ed il rilievo della condotta ascritta alla deferita, ritiene congrua la



sanzione indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società Sarego-Liona Academy S.S.D. A R.L. la sanzione di euro 1.300,00 (milletrecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 luglio 2026.

IL RELATORE
Angelo Venturini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 16 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai